



COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

Viale Giovanni XXIII n. 2 – 31030 Castelfucchio

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA

approvato con D.C.C. n. 13 del 21.02.2018

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Disciplina dei servizi di Polizia Urbana**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento per indicare gli atti, che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

#### **Art. 2**

##### **Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il Servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24. 11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

## **TITOLO II**

### **NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 3**

##### **Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento per la disciplina dei servizi, di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza

urbana, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

#### **Art. 4**

##### **Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

#### **Art. 5**

##### **Estirpamento dell'erba e cura delle siepi, piante e fossati**

I proprietari di siepi e piantagioni confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico sono obbligati a tenere dette siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare la strada, e fare in modo che non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare; in particolare provvedono a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e a far pulizia dei marciapiedi del fogliame e degli arbusti caduti.

Quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale o sul marciapiede alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di fondi confinanti con la strada devono mantenere le ripe di detti fondi in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e tenere lo stesso sgombro da rifiuti, in modo da assicurare il deflusso delle acque ed impedire l'ingombro del piano viabile.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, di cui ai commi precedenti di questo articolo, il Responsabile del servizio emetterà apposita ordinanza nei confronti degli interessati, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà provveduto d'ufficio a spese dei contravventori.

Il Responsabile del servizio inoltre con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

#### **Art. 6**

##### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari, i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione, potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso con spese a carico dei trasgressori.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico degli interessati.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte

e comunque la superficie dei manufatti.

#### **Art. 7**

##### **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti**

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio, previa osservanza delle opportune direttive impartite dalla Giunta Comunale, potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Responsabile del servizio, sempre in ottemperanza delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopraccitate anche in aree private.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche e per un periodo non superiore alle 48 ore, salvo deroghe da documentare opportunamente di volta in volta, previa richiesta scritta e rilascio di apposita autorizzazione.

Qualora la presenza non autorizzata delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

La sosta delle carovane dei giostrai e degli operatori dello spettacolo viaggiante sarà autorizzata di volta in volta dal Sindaco.

### **TITOLO III** **QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 8**

##### **Custodia e detenzione di cani o di altri animali**

Cani od altri animali possono essere tenuti in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati a condizione che non disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

I proprietari di animali d'affezione e da cortile sono tenuti a :

- tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi ove possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare su strade, marciapiedi, parchi, aree attrezzate, aiuole e verde pubblico;

- il proprietario o conduttore del cane portato a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini, dovrà dimostrare di avere con se, a semplice richiesta di un pubblico ufficiale, le necessarie dotazioni per l'asporto e raccolta di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade e marciapiedi in particolare;
- ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane, o altro animale d'affezione deve adottare, nella conduzione dell'animale in aree pubbliche o comunque soggette a transito pubblico, tutte le misure idonee e necessarie in particolare l'uso incondizionato del guinzaglio e all'occorrenza della museruola.

#### **Art. 9**

#### **Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali**

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

#### **Art. 10**

#### **Attività rumorose**

Le attività rumorose sono di norma vietate. Possono essere consentite con autorizzazione del Responsabile del servizio e fatto salvo quanto disposto dal Regolamento acustico comunale e dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

#### **Art. 11**

#### **Attività professionali rumorose e incomode**

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento acustico comunale è consentito:

dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente sono destinate all'Industria e all' Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco e/o il Responsabile del servizio, per speciali e motivati casi potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Restano esclusi i pubblici esercizi in quanto attività regolamentate da specifico provvedimento adottato con D.C.C. n. 25 del 14.07.2009 e dalla normativa statale.

Si intendono altresì escluse le manifestazioni occasionali (quali sagre, feste e manifestazioni autorizzate dall'amministrazione comunale).

#### **Art. 12**

#### **Rilevamento e repressione delle attività rumorose**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta

degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

#### **TITOLO IV**

### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **Art. 13**

#### **Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e della legge 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 14**

#### **Remissione in pristino**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del servizio potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Responsabile del servizio potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

#### **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15**

#### **Richiami**

Vengono richiamate tutte le norme contenute nel regolamento comunale di polizia rurale, approvato con D.C.C. n. 7 del 26.04.2017.

#### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.